

È possibile risolvere la questione dell'incardinazione anomala di cui al can. 701 del CIC/83?

1. Premessa ed oggetto dello studio

Il tema presente al quale si vuole attribuire maggior attenzione dottrinale, non solo dal punto di vista giuridico – tecnico ma, anche, nella sua dimensione pastorale, pone al centro della problematica la questione dell'incardinazione dei chierici nell'ipotesi di cui al can. 701 CIC/83 ossia presenta un quadro critico – costruttivo della regolamentazione canonica¹ inerente la situazione giuridica di un religioso chierico, legittimamente, dimesso dal suo Istituto ed impedito *ope legis* nell'esercizio del ministero ordinato.

Il discorso che si intende proporre vuole rilevare alcuni aspetti anomali della legislazione canonica vigente che, in caso presente, si palesano in seguito alla perdita dello statuto canonico del religioso-chierico *post dimissionem*. A tali soggetti – privati dall'Autorità competente soltanto dallo statuto di consacrato in forza della previsione legislativa di cui ai cann. 694–696 CIC/83, in particolare di una regolare incardinazione nel proprio Istituto – il Legislatore canonico non assicura, ulteriormente, nessuna 'nuova' incardinazione in un'altra comunità ecclesiale a ciò preposta², lasciandoli intendere come soggetti girovaghi o acefali.

¹ In verità la sua mancanza.

² Cfr. can. 265 CIC/83.

Si deve osservare che, di recente, è permesso incardinare i chierici alle Associazioni clericali di cui parla J. S. José Prisco, *Las asociaciones clericales como estructura de incardinación. Un caso prác-*

In verità, l'oggetto del presente studio si inserisce tra le problematiche inerenti i rapporti d'indole giuridica che intercorrono tra l'Autorità incardinante ed il religioso dimesso chierico.

Occorre mettere in rilievo che, all'interno del Codice del 1983, l'istituto di cui si vorrà discorrere si palesa come una relazione giuridica, un legame d'indole legale che si crea tra il soggetto ordinato e l'Istituzione ecclesiastica capace di incardinare al fine di conservare la disciplina e comunione ecclesiale per poter garantire il miglior servizio pastorale al Popolo di Dio.

Ne segue che l'incardinazione è un rapporto di natura pubblica che integra, necessariamente, la condizione giuridica del chierico.

In quest'ottica diventa importante l'esistenza di un'indubbia regolamentazione del suddetto istituto – sebbene nella presente ipotesi così particolare ed anomala ma, verosimilmente, avverabile – e la sua comprensibile ricezione nella vita ecclesiale in tutte le sue vicissitudini.

Per cogliere meglio questa dinamica all'interno della presente questione, sarà necessario fare riferimento alle norme codiciali dell'istituto giuridico dell'incardinazione nonché, vista la pratica applicazione della fattispecie, alle decisioni frutto dell'attività giudiziaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

2. Presupposti ed implicazioni dell'incardinazione secondo le norme vigenti

Per raggiungere gli obiettivi di cui nella premessa, occorre addentrarsi nella disciplina dell'istituto giuridico di cui si discorre il quale, maturando all'interno della storia della disciplina canonica, ha trovato la sua prima sistematizzazione tecnica sotto il regime del Codice piano – benedettino per essere poi, ulteriormente, articolata – ciò in piena conformità ai principi direttivi del Concilio Vaticano II inerenti il nuovo progetto legislativo³ – nella seconda codificazione delle *leges Ecclesiae* promulgata nel 1983 ed espressa ai cann. 265–272.

tico: *La Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús*, „Revista Española de Derecho Canónico“ 68 (2011), pp. 813–837.

³ Cfr. Decreto *Christus Dominus*, 6 e 28–29; Decreto *Presbyterorum ordinis*, 10 ove il Concilio, non disconoscendo gli obiettivi disciplinari dell'incardinazione, ha indicato il ruolo originario del detto istituto giuridico quale servizio ministeriale della piena *cura animarum*.

Non appartiene all'oggetto del presente studio lo sviluppo storico – giuridico inerente l'incardinazione dei chierici. Ciò che rileva in questa sede è, esclusivamente, il problema teorico – pratico – in qualche modo 'previsto' dal Legislatore – all'interno della vigente legislazione della Chiesa.

Giuridicamente parlando, la finalità primaria dell'istituto dell'incardinazione, come ben osserva V. De Paolis, aveva, prevalentemente, una funzione disciplinare⁴. Sembra che la *mens Legislatoris* abbia conservato la medesima mansione del suddetto istituto valorizzando, al contempo, la dimensione della sua pastoralità quale *condicio sine qua non* della legittima ascrizione di ogni chierico ad una comunità ecclesiale a ciò preposta.

Si ritiene che sia questo il punto più importante la cui giusta regolamentazione permette di avviare il discorso, anche pratico, relativo al servizio ministeriale nella concreta comunità ecclesiale. Si crede che non si possa parlare della seria ed autentica attività pastorale dei chierici senza aver strutturato le questioni fondamentali – come quelli dell'obbedienza – che garantiscono, almeno in punto di partenza, il proposito di conservare la comunione con tutta la Chiesa ed i Suoi Pastori.

Perché sia possibile parlare dell'incardinazione in termini giuridici, è necessaria la previa ordinazione *in sacris* del soggetto a ciò idoneo. Inoltre, si dovrebbe, sempre, supporre che l'atto dell'ordinazione sia validamente avvenuto in ossequio alle norme vigenti a meno che non risulti il contrario e, cioè, qualora esisterebbero i fatti permettenti di mettere in discussione la valida ordinazione.

L'istituto dell'incardinazione potrebbe riferirsi sia ai membri del clero diocesano sia ai consacrati appartenenti agli Istituti di vita consacrata o alle Società di vita apostolica clericali. Sebbene vi siano tra di loro gli aspetti comuni come l'ambito sacramentale o quello disciplinare inteso *lato sensu*, tuttavia vanno evidenziate delle differenze non irrilevanti: l'indole spirituale, la dimensione patrimoniale, l'obbedienza ai Superiori ecc.

Si osserva che i chierici diocesani, mediante l'incardinazione, sono legati ad una porzione del Popolo di Dio sotto l'autorità del Vescovo diocesano esercitando il loro ministero per la santificazione dello stesso Popolo. Nell'ipotesi dei chierici consacrati, invece, va rilevata la particolare funzionalità del loro ministero ovvero sia l'esercizio delle funzioni derivanti dall'*ordo sacer* nella ricca fioritura carismatica degli Istituti di vita consacrata, in genere, è circoscritto dagli effettivi bisogni

4 V. De Paolis, *I ministri sacri o chierici*, [in:] *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, a cura di A. Longhitano, Bologna 1989, p. 151.

della comunità religiosa stessa, presente in una concreta giurisdizione ecclesiastica in cui i religiosi chierici sono legittimamente inseriti. Solo in un secondo momento questi sarebbero chiamati a prestare il loro servizio ministeriale sotto la vigilanza del Vescovo diocesano il quale, rispettando la giusta autonomia di ogni Istituto, assegnerà loro un concreto ruolo/reale servizio pastorale nella Sua Diocesi.

Le norme vigenti stabiliscono il momento originario dell'incardinazione: si tratta dell'ordinazione diaconale attraverso la quale il soggetto diventa chierico. Nell'ipotesi dei consacrati, invece, il Codice aggiunge delle specificazioni ossia il can. 266, §2 CIC/83 stabilisce che l'incardinazione mediante il diaconato può avvenire soltanto per questi religiosi, definitivamente, incorporati al rispettivo Istituto in forza della professione religiosa perpetua o altri vincoli d'indole definitiva in dipendenza dal testo costituzionale di ogni Istituto.

Ulteriori chiarimenti riguardano gli Istituti secolari. Premessa la particolarità della vocazione religiosa professata dai soggetti che intendono conservare il proprio statuto del laico, il sacramento dell'ordine è una caratteristica 'contraria', ma non incompatibile – in termini giuridici – con la natura dell'Istituto secolare. Proprio per questo motivo i soggetti, eventualmente ordinati *in sacris*, a norma del can. 266, §3 CIC/83 devono essere ascritti alla Chiesa particolare a meno che, mediante il privilegio apostolico, non avvenga l'incardinazione all'Istituto stesso. In quest'ottica si rende ancor più evidente il discorso della funzionalità del sacramento dell'ordine in dipendenza dagli effettivi bisogni dell'Istituto che incardina.

Tuttavia, le norme in vigore interessa il principio generale ossia che non si ammettano i chierici acefali privi, cioè, dei legittimi Superiori e della comunità per il servizio della quale sono stati ordinati al fine di evitare gli eventuali violazioni della comunione gerarchicamente strutturata e del bene pubblico della Chiesa.

Ne segue che l'incardinazione completa la situazione personale di ogni chierico nel senso di attribuirgli una serie di ulteriori diritti e doveri all'interno di una comunità con facoltà di incardinare. Preme ricordare che per esercitare validamente e lecitamente il proprio ministero derivante dall'ordine sacro, non è sufficiente solo l'ordinazione: tale esercizio è costituito dalla duplice componente ossia implica la valida ordinazione quale atto giuridico e le successive determinazioni del diritto della Chiesa.

Tuttavia, va sottolineato che dalla mera incardinazione – avvenuta con il diaconato, o in forza del mutuo accordo dei Vescovi diocesani, previa richiesta scritta dell'interessato di cui al can. 267 CIC/83, o quella *ipso iure* previa soddisfazione dei requisiti richiesti a norma del can. 268, §1 CIC/83 – non deriva il diritto alla

nomina, ad un ufficio od altro incarico che, nell'ipotesi di un verosimile diniego, potrebbe costituire oggetto dell'eventuale ricorso amministrativo presentabile al Superiore gerarchico causato dalla presunta lesione del diritto soggettivo e giuridicamente protetto.

In linea di massima, l'esistenza della relazione canonica dell'incardinazione offre lo *ius lato sensu* di ricevere qualche compito o incarico pastorale⁵ all'interno della comunità incardinante.

Il problema, però, potrebbe riguardare la fase del tutto precedente ossia l'esistenza del diritto ad essere incardinato. Nel decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 30 novembre 2002, il Ponente ha definito tale *ius inesistente*⁶ tranne l'ipotesi – oggi codificata al can. 268, §1 CIC/83 – dell'incardinazione tacita quale oggetto della nota sentenza del medesimo Tribunale del 27 giugno 1978⁷.

In altre parole: si afferma che il Vescovo diocesano non è obbligato ad incardinare un chierico sebbene lo stesso soggetto lo chiedesse, eccetto l'ipotesi dell'avverarsi dei determinati presupposti – come collaborazione pastorale svolta dal chierico sotto il permesso del Vescovo nell'arco del tempo prestabilito dal diritto di cui al can. 268, §1 CIC/83 – quale vera/verificabile prova dell'idoneità del soggetto vista nella globalità della propria situazione personale.

In questo senso ci troviamo di fronte ad una situazione in cui, da una parte, vi è la mancanza del diritto soggettivo all'incardinazione e dall'altra, invece, si palesa l'aspettativa giuridica della giustizia ed equità attesa dall'Autorità incardinante⁸.

5 Cfr. A. Viana, *L'incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche*, [in:] *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Milano 2006, p. 152.

6 *Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Schotte, decretum diei 30 novembris 2002*, Prot. N° 31547/00 CA, [in:] P. V. Pinto, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna 2006, p. 515.

7 Cfr. Paolo VI, Lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae*, 3-5; *Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Felici, decisio diei 27 iunii 1978*, Prot. N° 9375/77 CA, „Ius Canonicum“ 21 (1981), pp. 387-391.

8 Ad onor del vero il Codice prevede un'unica possibilità di far valere il diritto di essere incardinato (anche mediante il ricorso amministrativo – contenzioso) al senso dal can. 270 CIC/83. Tuttavia, la fattispecie che si palesa nella norma concerne la situazione del chierico, comunque, incardinato ad una comunità ecclesiale. Tale soggetto chiede di essere ascritto ad un'altra comunità ma l'atto di escardinazione, per motivi da verificare, gli viene negato. La fattispecie del can. 701 si riferisce, invece, alla situazione del chierico 'automaticamente' escardinato la cui futura incardinazione verrà 'condi-

3. Dimissione dall'Istituto ed gli effetti giuridici secondo le norme vigenti

L'insieme delle norme inerenti la figura giuridica della dimissione dall'Istituto religioso permette di affermare che, di fronte ad una palese prevaricazione agli impegni assunti mediante la professione dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza, l'Autorità competente può, o a volte deve, procedere con l'espulsione dall'Istituto a norma della legge.

Il Codice odierno contempla tre figure della dimissione in dipendenza dalla fattispecie che si evidenzia nella realtà concreta, obbligando il Superiore competente o suggerendogli la dimissione di un membro, continuamente, incorreggibile previa constatazione di quanto accaduto oppure previo accertamento dell'imputabilità del soggetto – per dolo o per colpa – e la verosimiglianza del *fumus veri facti* mediante prove giuridicamente rilevanti e, *quantum fieri potest*, incontestabili.

La fattispecie della dimissione *ipso facto*, obbligatoria o facoltativa di cui ai cann. 694–696 CIC/83, prevede gravi trasgressioni della legge – non escludendo i delitti – che, in seguito ad un determinato procedimento amministrativo, potrebbe e/o dovrebbe privare il soggetto impenitente del proprio statuto di consacrato, punendolo⁹.

E', indubbiamente, negativa la valutazione del messaggio controproducente per la Chiesa e società in genere quale effetto del comportamento moralmente riprovevole del religioso chi opponendosi, soprattutto, esteriormente ai valori della vita consacrata produce, non di rado, lo scandalo.

Ne segue che di fronte ad una determinata fattispecie, l'Autorità competente è chiamata ad attivare i mezzi giuridicamente efficaci in conformità al principio di adeguatezza ossia applicare i rimedi proporzionali all'effettivo stato di cose, sempre, in piena osservanza del principio di legalità.

In altre parole: razionalizzare il processo di formazione delle decisioni di governo favorisce, sempre, la tutela giuridica garantita mediante una stretta

zionata' dalla decisione dell'Autorità incardinante e non garantita mediante possibilità di ricorrere al Superiore gerarchico.

9 Nel decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 26 aprile 1986 si legge: „dimissio ex aliquo Instituto vitae consecrate est poena omnium gravissima”; in *coram Sabattani, decretum diei 26 aprilis 1986*, Prot. N° 17083/85 CA, [in:] *Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, a cura di W. L. Daniel, Montréal 2011, p. 146.

applicazione del principio di legalità. Dall'altra parte, la funzione amministrativa del buon governo dell'Autorità, spesso costretta a rispondere efficacemente alla varietà di situazioni la cui regolamentazione si palesa insufficiente¹⁰, orienta l'esercizio prudente della discrezionalità in relazione alla giustizia, alla verità ed al rispetto della dignità della persona favorendo la corretta adozione delle decisioni di governo.

La drammatica realtà della dimissione dallo stato consacrato/religioso riguarda ambedue i soggetti e, cioè, lo è per l'Istituto – in quanto si tratta, sempre, di un sodale che si perde dopo numerosi sacrifici compiuti sotto ogni punto di vista per mandare avanti una vocazione religiosa – e per il soggetto interessato che, comunque, conserva pieno diritto di mantenere il proprio *status canonici* e di permanere nell'Istituto, salvo che – per motivi previsti dalla legge universale e propria – non manifesti chiaramente tale stato d'indegnità da costringere i Superiori a radiarlo definitivamente.

L'espulsione involontaria di cui parla il Codice potrebbe riguardare, dunque, i religiosi ai quali venisse provato quanto esposto nell'accusa ragion per cui la decisione circa la dimissione diventerebbe un valido motivo finalizzato, soprattutto, a preservare il bene pubblico della Chiesa.

Premessa la vasta gamma dei carismi degli Istituti istituzionalmente approvati, si osserva che i soggetti – eventuali destinatari di tale procedimento – possono essere sia laici che chierici dato che l'appartenenza ad un determinato *status personae* nella Chiesa non nega e non esclude la possibilità di acquistarne un'altro. Si crede che l'esempio della vita consacrata sia un ottimo richiamo di quanto appena affermato qualora il religioso, definitivamente, incorporato all'Istituto diventi chierico.

Rebus sic stantibus, occorre evidenziare che un tale soggetto – titolare di un doppio statuto giuridico¹¹ nella Chiesa – partecipa nella duplice vocazione nella vita ecclesiale e, cioè, da una parte – a mente del can. 207, §2 CIC/83 – mediante

¹⁰ Cfr. P. Michowicz, *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*, Theses ad Doctoratum in Utroque Iure, Roma 2013, pp. 212-215.

¹¹ Attese le disposizioni di cui ai cann. 96 e 204 CIC/83 lo statuto giuridico-canonico determina un insieme dei diritti e doveri, previa esistenza dello stato canonico, il cui esercizio potrebbe essere modificato o estinto mediante il diritto stesso; un intervento amministrativo di un'Autorità di governo o attraverso la scelta della persona stessa (detti interventi si configurano come *condicio* ovvero si tratta delle circostanze molto diverse quali età, stato di vita nella Chiesa, domicilio, pena canonica legittimamente inflitta, ecc.).

l'ordinazione fa parte della struttura gerarchica della Chiesa e, dall'altra, in forza della professione dei consigli evangelici coopera, attivamente, alla Sua santificazione¹².

Ne segue, che lo statuto di consacrato si fonda sulla professione dei consigli evangelici mentre allo stato clericale si accede mediante una valida ordinazione a norma della legge.

Dal punto di vista giuridico, i suddetti stati canonici sono ben distinti ed, in genere, separati ciò non vuol dire, però, che siano incompatibili¹³.

Non sembra il luogo più adatto di seguire questa linea di pensiero approfondendola che, si crede, possa costituire oggetto di un altro studio.

Ciò che interessa rilevare, invece, è che la perdita dello stato di consacrato mediante legittima dimissione non equivale alla privazione del soggetto ordinato *in sacris* dallo stato clericale. Il religioso dimesso rimane, comunque, chierico a meno che non chieda, spontaneamente, la secolarizzazione osservando le modalità canonico – tecniche atte ad ottenimento dell'effetto voluto.

Tale discorso sembra ancor più chiaro quando viene analizzata la diversa natura giuridica di ambedue statuti canonici. Infatti, la professione dei consigli evangelici non è un sacramento il che significa che l'eventuale perdita d'appartenenza allo stato di consacrati possa avverarsi mediante modalità diverse provocando, tuttavia, simili effetti sia per il soggetto – destinatario di un concreto provvedimento canonico – sia per l'intera comunità ecclesiale.

In linea di massima, la perdita dello stato canonico provoca la rottura definitiva di tutti i legami, giuridicamente, rilevanti tra la persona e l'Istituzione ecclesiastica. Tale fenomeno si applica sia ai religiosi – nell'ipotesi della dimissione dall'Istituto – sia ai chierici mediante diverse modalità codiciali ed extracodiciali provocando il medesimo effetto.

La fattispecie di cui si discorre concerne la situazione giuridica di un religioso chierico dimesso il quale – in forza del decreto dimissorio emanato, confermato e non impugnato¹⁴ –, una volta espulso dall'Istituto, non è più vincolato ad osservare i consigli evangelici perché questi cessano *ope legis*. Di conseguenza, l'atto

¹² Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione *Lumen gentium*, 1–2.

¹³ V. De Paolis, *La situazione giuridica del religioso sacerdote di voti perpetui uscito dall'Istituto per indulto o per dimissione*, „Sequela Christi“ 35/II (2009), p. 185.

¹⁴ Cfr. cann. 699–700 CIC/83.

amministrativo della dimissione implica la perdita di tutti i diritti e doveri provenienti dalla professione religiosa e di cui era stato titolare il consacrato.

Vi è di più: sembra sensato ammettere che la legittima dimissione del religioso chierico supponga la sua escardinazione dall'Istituto specie vi fossero dei seri e ponderati motivi per cui l'Autorità competente aveva, discrezionalmente, considerato inidoneo tale religioso non solo a permanere in Istituto ma, soprattutto, ad esercitare il ministero ordinato a nome della Chiesa.

Tuttavia, vi è nella dottrina chi afferma – avendo, probabilmente, in mente le disposizioni legali previste dal Legislatore sotto il regime del Codice di 1917 – immutata la questione inerente l'incardinazione ammettendo, cioè, la sola cassazione dei voti ed asserendo, al contempo, la separazione parziale dall'Istituto¹⁵.

Questa dicotomia negli effetti della dimissione non sembra, tuttavia, sostenibile con alcun valido argomento perché dal dettato legislativo vigente risulta evidente il momento generante di ogni vincolo definitivo col Istituto – l'incardinazione compresa – e, cioè, la professione perpetua a norma del can. 266, §2 CIC/83. Se, dunque, con la legittima dimissione cessa ogni aspetto della vita religiosa non si comprende per quale motivo non dovrebbe avvenire, anche, l'escardinazione, sebbene automatica e *sui generis*, non prevista in quanto figura giuridica in tal senso.

A maggior ragione di quanto appena esposto, occorrerebbe aggiungere un'ulteriore effetto derivante dal decreto della dimissione.

Il Legislatore, al can. 702, §1 CIC/83, precisa che i dimessi non possono richiedere nulla dall'Istituto quale una ricompensa, soprattutto economica, per qualunque attività in esso prestata.

Al contempo, la stessa legge garantisce il cosiddetto sussidio caritativo nel senso di assistere il soggetto *post dimissionem* dal punto di vista morale, spirituale e/o psicologico, sottolineando che detto aiuto non si limiti al solito aspetto economico o, addirittura, non si trasformi in una lite davanti al giudice civile.

Ciò posto, risulta, comunque, difficoltosa la situazione del religioso dimesso chierico che – impedito nell'esercizio ministeriale finché non saranno soddisfatti

¹⁵ Cfr. J. Torres, *La dispensa dai voti e dal giuramento*, [in:] Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, p. 245; A. Calabrese, *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, Città del Vaticano 1997, p. 332; J. Beyer, *La dimissione nella vita consacrata*, [in:] Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, op. cit., p. 356; M. Bider, *Wydalenie fakultatywne z Instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego*, Lublin 2006, p. 170.

i minimi requisiti legali – non trova altra fonte del sostentamento che qualche occupazione¹⁶.

4. Canone 701

La norma determina un'ulteriore conseguenza della dimissione ossia stabilisce gli eventuali effetti complementari susseguenti alla decretata espulsione.

In forza del decreto dimissorio, il religioso dimesso chierico si trova senza una comunità d'incardinazione¹⁷ ragion per cui, il Legislatore vieta a tal soggetto l'esercizio del ministero ordinato finché non verrà ristabilito l'ordine di cui al can. 265 CIC/83 – con tutte le conseguenze di tale atto – o, almeno, non si ottenga il permesso di qualche Vescovo per tale esercizio.

Va ricordato che, per esercitare validamente e lecitamente il proprio ministero derivante dall'ordine sacro, non è sufficiente solo l'ordinazione. Tale esercizio è costituito dalla duplice componente: la valida ordinazione e le ulteriori determinazioni del diritto della Chiesa. Uno di questi si riscontra nella disposizione del can. 701 CIC/83.

A tal proposito – premettendo che il dimesso chierico non ha più facoltà necessarie costituenti il complesso della propria condizione giuridica – occorre, ulteriormente, precisare che a tale soggetto viene proibito *ipso facto* l'esercizio del proprio ministero in pubblico. Questo diniego si spiega per il fatto che l'Autorità competente è posta, *in primis*, a curare il bene comune di tutti i *christifideles*.

La norma di cui si discorre lascia dedurre che, in realtà, il Legislatore sospende, automaticamente, tale chierico. Questa convinzione si evince dalla parole adoperate dallo stesso canone: «clericus sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat [...] vel saltem exercitium sacrorum ordinum permittat».

¹⁶ In linea di massima compatibile con lo stato clericale.

¹⁷ Tale conseguenza non si applica nell'ipotesi della dimissione di un religioso chierico appartenente ad un Istituto secolare perché in tal caso, l'incardinazione in detto Istituto costituisce l'eccezione dall'ordinario modo di incardinare ossia tale ascrizione avviene, di regola, alla Diocesi.

Premesso che la dimissione è la pena canonica da intendere, tuttavia, in senso lato¹⁸, si osserva che l'ambito della suddetta sospensione ministeriale è indicata 'ipso facto' mediante il decreto stesso della dimissione¹⁹.

Secondo chi scrive, l'intenzione del Legislatore canonico non si limita alla sola capacità del soggetto di celebrare i riti sacramentali ma, a tutto quello che comprende un adeguato esercizio delle *tria munera* inseparabilmente legati con il sacramento dell'ordine, sebbene non sia sempre facile di determinare con massima precisione l'ambito del detto esercizio ministeriale, specie in tema di cui si discorre.

Simile ragionamento si evince dal recente orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 maggio 1996 – pur riguardante la fattispecie diversa ma, in qualche maniera analoga e conciliabile con quella presente – ove il Ponente ha affermato: «sacrum igitur ministerium adimplere non postulat unam sacramentorum celebrationem sed et insuper requirit ut muneri docendi et regendi satis fiat»²⁰.

Atteso il principio generale secondo il quale *non admittuntur clerici acephali*, preme osservare che, di fatto, il Codice vigente ammette l'esistenza di chierici acephali. Tale situazione si verifica nella fattispecie della legittima dimissione dall'Istituto in forza della quale il religioso perde l'incorporazione ed, anche, l'incardinazione nella stessa comunità ecclesiale senza, però, che segua, contestualmente, un'altra

¹⁸ L'utilizzo di tale espressione viene giustificato tenendo presente le seguenti questioni: la mancanza della dimissione quale pena canonica *sic et simpliciter* nel Libro VI del Codice; la via amministrativa di imporre una pena perpetua; la palese contraddizione con la regola *nulla poena sine lege*. Tuttavia, atteso il dibattito dottrinale in tema, *a fortiori* si riportano gli argomenti favorevoli al carattere penale della dimissione: la privazione definitiva – non meramente funzionale – del proprio statuto giuridico (diritti e doveri); il carattere espiatorio del provvedimento; la convinzione che non ogni prevaricazione agli impegni del proprio stato debba configurarsi come delitto vero e proprio, ma non perciò stesso non punibile; un iter storico dell'istituto della dimissione. Cfr. P. Michowicz, *La dimissione facoltativa...*, op. cit., pp. 99–106; D. Borek, *La dimissione dei religiosi a norma del can. 694 del Codex del 1983: è una pena espiatoria latae sententiae?*, "Commentarium pro Religiosis" 81 (2000), p. 95.

¹⁹ Cfr. can. 1334, §1 CIC/83.

²⁰ *Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, coram Davino, decisio diei 4 maii 1996*, Prot. N° 23737/92 CA, „Ius Ecclesiae“ 9 (1997), p. 596.

In ossequio a quanto, precedentemente, esposto, rimane indubbio il fatto, che il Vescovo diocesano concedendo solo il permesso di esercitare il ministero dell'ordine, non assegnerà a tal soggetto né alcun ufficio né altra carica senza che passi il tempo necessariamente richiesto per l'effettiva incardinazione a norma del can. 693 CIC/83. Una volta avvenuta la legittima incardinazione, il Vescovo dovrebbe concedere al Suo chierico tutte le facoltà indispensabili per l'esercizio regolare del ministero ordinato.

incardinazione. In questo senso, non si può parlare di una *lacuna legis* poiché in qualche maniera il Legislatore stabilisce e prevede formalmente l'esistenza di tale situazione, pur anomala ed irregolare (nel senso volgare del termine). Teoricamente parlando esiste, dunque, l'incardinazione (anomala) che, tuttavia, non può rispondere, pienamente, alle finalità espresse in detto istituto giuridico²¹.

Rebus sic stantibus, se è vera la tesi secondo la quale l'incardinazione del religioso chierico dimesso dallo stesso Istituto sia anomala, deve essere altrettanto vero che ugualmente anomala è l'escardinazione automatica (estranea alla normativa vigente) senza che avvenga una nuova incardinazione in qualunque comunità con tale facoltà²².

Ne segue che in pratica, qualora si verifichi tale fattispecie, detta incardinazione non avviene senza la concretizzazione/formalizzazione della volontà esplicita del Vescovo di cui al can. 701 CIC/83 indispensabile – in tal senso – sia per il tempo di prova sia per la piena ascrizione del religioso dimesso alla nuova comunità incardinante.

Preme ribadire che l'accoglienza del religioso dimesso da parte dell'Autorità ecclesiastica e la concessa autorizzazione per il lecito esercizio del ministero ordinato non implica e, neanche, crea nessun pretesa a favore del soggetto circa l'eventuale incardinazione in detta comunità. Nell'ipotesi della negata incardinazione, sebbene fosse stato positivo l'esito della prova *ad experimentum*, si ha una grave anomalia nella legislazione della Chiesa.

In verità, all'interno delle norme codiciliari vigenti, troviamo più situazioni qualificabili come incardinazioni anomale²³. Si crede opportuno considerare ogni fattispecie che le provoca in maniera separata perché, pur avendo in comune molti aspetti, ogni realtà potrebbe incidere diversamente sulla futura incardinazione. Si pensi, ad esempio, della situazione del religioso chierico che chiede, spontaneamente, l'indulto di uscita dal proprio Istituto oppure di quel religioso che, per

²¹ Cfr. V. De Paolis, *Incardinazioni anomale*, [in:] *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, op. cit., p. 356.

²² Cfr. „Communicationes“ 13 (1981), pp. 359–360.

²³ Le elenca V. De Paolis: il chierico che chiede di essere dispensato dai voti in conformità al can. 693; il chierico con permesso di stare *extra domum* o quello esclaustrato di cui ai cann. 665 e 687; il chierico espulso dall'Istituto a norma del can. 703; le incardinazioni provvisorie o fittizie; i religiosi con doppia appartenenza; i sacerdoti che sono impediti o privati dell'esercizio del ministero sacerdotale; in *Incardinazioni anomale...*, op. cit., pp. 356–366; cfr. R. Callejo, *La exigencia de la incardinación y las posibles acefalías*, „Estudios Eclesiásticos“ 81 (2006), pp. 792–801.

motivi penali o serie trasgressioni della legge, perde lo statuto di consacrato. Di certo, da parte dell'Autorità competente la valutazione di suddette realtà non può assumere gli stessi criteri in vista della richiesta incardinazione non solo per il fatto che la consumazione di certi delitti potrebbe rendere irregolare un tale chierico ad esercitare gli ordini a norma del can. 1044, §1 2° e 3° CIC/83 ma, soprattutto, per garantire il bene pubblico della comunità dei credenti che ha il diritto di ricevere la Parola di Dio ed i sacramenti dai ministri consapevoli dei misteri di cui sono dispensatori.

In conseguenza, la preoccupazione dell'Autorità per il fatto di accogliere un tale chierico – sebbene per il tempo di prova e senza promettere nessun stabile legame giuridico con la Diocesi – è più che giustificata²⁴ perché il Vescovo diocesano, nonostante inesistente l'iscrizione definitiva del suddetto soggetto ad una comunità ecclesiale, rimane almeno, moralmente, responsabile per la persona che accoglie²⁵.

Se ciò fosse avvenuto, l'Autorità competente preposta ad accogliere *ad nutum*, avrebbe dovuto provvedere alla redazione di una forma del mutuo accordo

²⁴ E' opportuno ricordare che il Vescovo diocesano non è giuridicamente responsabile delle azioni illecite compiute da un chierico sebbene lui fosse incardinato nella Sua Diocesi e, dunque, sottoposto al vincolo di subordinazione disciplinare. Inoltre, lo stesso si dica per qualunque tipo di delitto di cui sarebbe imputabile tale chierico tenendo presente il principio di responsabilità personale a norma del can. 1321, §1 CIC/83. Cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, „Communicationes“ 36 (2004), p. 37.

²⁵ Quanto alla responsabilità civile del Vescovo nell'ipotesi dei delitti commessi dai chierici da lui incardinati: «en España [...] la mayor parte de las sentencias [...] tienden a declarar responsable civil exclusivamente al autor del delito [...] Así las cosas, no parece que la respuesta del ordenamiento jurídico estatal deba ser diferente cuando se trata de enjuiciar delitos de abusos sexuales cometidos por clérigos [...] Tenedno en cuenta que el problema de fondo – la responsabilidad civil subsidiaria del ente incardinante por los delitos de abusos sexuales sobre menores cometidos por clérigos – es el mismo dondequiera que nos encontremos, desde una perspectiva jurídica las soluciones no deberían diferir excesivamente entre unos ordenamientos y otros, sobre todo tratándose de países pertenecientes a un mismo entorno cultural e igualmente comprometidos en el respecto de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales» (J. F. Ortiz, *La responsabilidad civil subsidiaria del ente incardinante*, [in:] *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, op. cit., pp. 348–349).

In tal senso cfr., anche, il documento già citato: PCLT, *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica...*, op. cit., pp. 37–38 ove si legge: «l'ordinamento canonico non contempla la cosiddetta 'responsabilità oggettiva' [riferimento al Codice civile italiano e, cioè, all'art. 2049] non potendola ritenere titolo sufficiente per l'imputazione di un delitto, ma prevede il 'concorso nel delitto' che, certamente, non si verifica per il solo fatto che il Vescovo sia il Superiore del delinquente».

stabilendo esattamente il ruolo, le facoltà, la remunerazione del chierico ospite ed altri simili ed imprescindibili aspetti dell'intesa in tal senso, non disattendendo la questione del tempo per cui detto accordo sarebbe operativo²⁶.

Premesso quanto precedentemente esposto, si crede che solo in questi termini si potrebbe parlare di qualche responsabilità del Vescovo, fermo restando le previsioni del diritto universale di cui ai cann. 384 e 1341 CIC/83, e la verificabilità della disciplina del chierico acefalo da parte della stessa Autorità.

Nell'ipotesi contraria avremmo una grave difformità nella legislazione della Chiesa che, in pratica, potrebbe tradursi in una difficile gestione o, pressochè, impossibile coordinazione dei rapporti tra il chierico e l'Istituzione ecclesiastica.

5. Status quaestionis

Dopo aver, brevemente, studiato e fissato i presupposti teorico – strutturali dell'istituto dell'incardinazione, in conclusione del presente argomento, risulta opportuno rilevare di nuovo il proposito di chi scrive, ovverosia evidenziare, in maniera sistematica, le difficoltà teorico – pratiche riscontrabili in effettiva attuazione della fattispecie di cui al can. 701 CIC/83.

La dottrina ha fatto lo sforzo non irrilevante di offrire un'adeguata risposta al problema posto agli inizi del presente studio inerente l'ambito dell'incardinazione anomala nell'ipotesi di cui al can. 701 CIC/83. In verità, non vi sono tante proposte della presente questione, proprio perché la problematica contempla la fattispecie particolare la cui pacifica e/o non controversa soluzione definitiva richiederebbe i cambiamenti sostanziali nella normativa universale.

E' possibile ipotizzare che nei tempi relativamente brevi vi sarà un nuovo regime normativo capace di offrire una soluzione più soddisfacente.

Ad ogni modo, R. Callejo suggerisce: «la única solución que vemos [...] es que [el clérigo] busque un Obispo que le reciba, y si pasado el tiempo le recusa, intente buscar otro»²⁷.

²⁶ Cfr. *Supremum Tribunal Signature Apostolicae, coram Pompeda, decretum diei 28 febraris 2002*, Prot. N° 31547/00 CA, [in:] *Ministerium iustitiae...*, op. cit., p. 327; R. J. Kaslyn, *The incardination status of the cleric dismissed from a religious institute*, „*Studia Canonica*“ 37 (2003), p. 124.

²⁷ R. Callejo, *La exigencia de la incardinación...*, op. cit., p. 802.

Vi è, anche, chi si limita ad affermare che si tratta della *lacuna legis* sia in ordine alla mancata norma regolarizzante tale stato di cose sia al chiarimento di natura teologica in merito²⁸.

Non manca chi sostiene la vigenza della disposizione legislativa prevista dal CIC 1917²⁹ che all'espulso chierico – esauriti diversi tentennamenti nella ricerca del Vescovo benevolo – offriva la possibilità – solo nell'ipotesi in cui il soggetto volesse continuare a perseverare nello stato clericale – di ricorrere, direttamente, alla Santa Sede chiedendo l'effettivo ed efficace provvedimento nei propri confronti in vista dell'eventuale ascrizione giuridica a norma della legge.

Tuttavia, sembra che nella complessità della questione in merito il peso importante debba essere dato all'effettivo ravvedimento del soggetto tenedo presente il motivo per cui esso è stato dimesso dall'Istituto e privato dallo statuto di consacrato.

Si devono costatare inesistenti le norme canoniche che permetterebbero la misura di verificabilità di tale correzione poiché gli atteggiamenti delittuosi – o quelli espressi nelle gravi trasgressioni della legge non solo canonica – sono, a volte, irreversibili ragion per cui qualunque tipo di norma esistesse non potrebbe, per ciò stesso, né assicurare la correzione né sarebbe capace di garantire il sperato ravvedimento in alcune delle fattispecie.

In linea di massima, il soggetto – interessato a 'convincere' l'Autorità di voler tornare alla strada di obbedienza – potrebbe servirsi della promessa di non ricadere nelle medesime/simili fattispecie delittuosi (o meno) tenendo presente che l'ultima parola in oggetto – compresa la valutazione dell'adempimento della stessa promessa – dipenderà dal giudizio discrezionale della medesima Autorità.

In altre parole; l'Autorità dovrebbe assicurare la vigilanza disciplinare *lato sensu*, al fine di raggiungere il convincimento circa l'eventuale idoneità del richiedente in vista dell'ascrizione definitiva ad una determinata comunità ecclesiale.

Proprio questa previa attenzione dell'Autorità, relativa al futuro ed alle conseguenze che deriveranno dalla concreta decisione, risulta essere una parte propria

28 R. J. Kaslyn, *The incardination status of the cleric dismissed...*, op. cit., p. 124.

29 Can. 672, §2: «Quoties vero vota in religione emissa cessaverint, si dimissus Episcopum benevolum receptorem invenerit sub eius iurisdictione et speciali vigilantia maneat, servato praescripto can. 642; secus res ad Sanctam Sedem referatur». Cfr. V. Ribeiro, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa latina dal Codice del 1917 al Codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Theses ad Doctoratum in Utroque Iure, Roma 2000, p. 260.

dell'agire personale della stessa Autorità in ogni suo aspetto in modo che la decisione circa l'accoglienza del chierico

preveda, commisuri ed imponga la propria ricaduta nel futuro non solo conseguentemente a quanto conosciuto – valutato – giudicato ma, anche, tenendo conto di quanto essa stessa produrrà di nuovo nella realtà esistenziale degli interessati³⁰.

E' l'opinione di chi scrive che, sotto il profilo tecnico – giuridico ossia in palese mancanza di strumenti giuridici ne permettenti, non si può arrivare ad una soluzione, perlomeno, equa della presente questione poiché non è possibile 'forzare/costringere' la volontà giuridica/volontà specifica di alcun Autorità perché agisca contrariamente alle proprie convinzioni ponderate nella realtà dei fatti e supportati dall'esperienza di governo, specie qualora la stessa Autorità disponesse dei validi argomenti dai quali deriverebbe incontestabile l'inidoneità (personale, morale, psicologica che sia) del chierico ad esercitare il ministero sotto la vigilanza del legittimo Superiore.

L'aequitas canonica quale caratteristica sostanziale e particolarità rilevante della scienza canonica nonché elemento distintivo dell'ordinamento della Chiesa, suggerisce, invece, di accogliere detti chierici, fermo restando i criteri del buon governo dell'Autorità tradotti, in questo caso, nell'imprescindibile autotutela della propria operatività decisionale (=amministrativa).

Ciò che si cerca di affermare è che l'accoglienza dei chierici espulsi dall'Istituto religioso dovrebbe trovare un'adeguata regolamentazione formale da parte dell'Autorità che accetta tali soggetti e, dall'altro lato, la serietà dell'emendamento degli stessi dimessi al fine di proteggere il sacramento dell'ordine – e tutto quello che il suo ottenimento comporta – quale uno dei pilastri fondamentali ed indispensabili per la vita della Chiesa.

Nell'ipotesi opposta, ossia qualora sussistessero delle prove confermanti che i *pacta non sunt servanda*, l'Autorità, a nostro avviso, avrebbe pieno diritto non solo di proibire al chierico la dimora nella propria giurisdizione – assieme con il divieto inerente l'esercizio delle funzioni ministeriali nello stesso territorio ecclesiastico³¹ – ma, anche, – mediante documento ufficiale informando l'intera

³⁰ P. Gherri, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, „Apollinaris“ LXXXIV/1 (2011), p. 81.

³¹ Cfr. cann. 1337, §1; 1338, §2.

Conferenza Episcopale – di avvertire gli altri Vescovi affinché procedano con massima prudenza e cautela nell'ipotesi in cui lo stesso soggetto – inadempiente di quanto accordato – chiedesse l'accoglienza sebbene *ad experimentum*.

E' plausibile la proposta di R. Callejo, ma ciò che si cerca di suggerire è una dinamica di mutua responsabilità – tratto caratterizzante il comune vivere sociale della Chiesa nel senso della partecipazione consapevole da parte dei soggetti alla rete di obblighi e diritti intesa in chiave personale ed istituzionale – più efficace nel costruire delle regole rispetto delle quali – premessa un'effettiva verificabilità della loro corretta applicazione – potrebbe influire ad instaurare il modo ordinario di gestire le situazioni personali dei chierici nell'ipotesi dell'incardinazione in una comunità ecclesiale ai sensi del can. 265 CIC/83.

In quest'ottica, non può essere accettato nessun automatismo nell'accoglienza dei chierici senza la previa conoscenza dei richiedenti stessi sotto il profilo della loro idoneità personale ed, anche, pastorale. In altre parole: sarebbe rischioso, da una parte, banalizzare la gravità del provvedimento di cui erano destinatari ed, in particolare, ignorare le cause provocanti lo stesso provvedimento e dall'altra, però, – premessa l'esistenza del fermo proposito di tornare alla strada dell'obbedienza – non si dovrebbe chiudere le eventuali possibilità dell'esercizio ministeriale, fermo restando l'effettivo emendamento di vita.

Si crede tale impostazione del discorso possa rispondere alle reali esigenze delle questioni anomale come questa presa in esame. Tale soluzione potrebbe essere raggiunta «in modo stabile e stabilizzante la vita ecclesiale, conferendo maggiore importanza al buon rapporto tra Istituzione e fedeli»³².

SUMMARY

Is it possible to find a constructive solution in relation to the anomalous incardination (can. 701 CIC/83)?

The main goal of this article is to find a constructive legal solution after *incardinatio abnormis* arose as a result of a legal dismissal of the member of the clerical religious Institute. By

³² P. Gherri, *Corresponsabilità e diritto: il diritto amministrativo*, [in:] *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, Città del Vaticano 2010, p. 117.

virtue of a legal dismissal decree, the punished religious-cleric loses a proper canonical status of being consecrated. The author discusses the meaning of the legal dismissal in the Code of Canon Law of 1983. Emphasis is placed on the consequences and circumstances of this act; especially in order to address the problem of incardination of a religious-cleric who was punished with a dismissal. *Dimissio modo iure praescripto* automatically excardines from the religious Institute, however without any guarantee or a subjective right or faculty given to the punished cleric in order to be eligible to be incardinated to another ecclesial community according to the can. 265 CIC/83.

Keywords: cleric, dismissal, incardination, excardination, secondary incardination, *lacuna legis*

BIBLIOGRAFIA

1. Bider M., *Wydalenie fakultatywne z Instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego*, Lublin 2006, p. 170.
2. Callejo R., *La exigencia de la incardinación y las posibles acefalías*, „Estudios Eclesiásticos“ 81 (2006), pp. 792–801.
3. De Paolis V., *I ministri sacri o chierici*, [in:] *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, a cura di A. Longhitano, Bologna 1989, pp. 103–173.
4. De Paolis V., *La situazione giuridica del religioso sacerdote di voti perpetui uscito dall'Istituto per indulto o per dimissione*, „Sequela Christi“ 35/II (2009), pp. 184–202.
5. De Paolis V., *Incardinazioni anomale*, [in:] *Il fedele cristiano. Il Codice del Vaticano II*, a cura di A. Longhitano, Bologna 1989, pp. 351–380.
6. Kaslyn R. J., *The incardination status of the cleric dismissed from a religious institute*, „Studia Canonica“ 37 (2003), pp. 99–124.
7. Michowicz P., *La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura*. Theses ad Doctoratum in Utroque Iure, Roma 2013, pp. 212–215.
8. Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, „Communicationes“ 36 (2004), pp. 33–38.